



che la difende unitamente all'avvocato SANTARCANGELO
FERDINANDO, giusta mandato a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1330/04 della Corte d'Appello
di VENEZIA del 19.5.04, depositata il 06/08/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 23/05/07 dal Consigliere Dott. Angelo
SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Oggetto: nullità dell'atto d'appello per difetto di procura.

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione da Francesco Andreon, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per difetto di procura l'appello proposto dalla ditta Andreon Arredamenti, in persona del titolare Francesco Andreon, contro la Essedi Studio & Associati di Sandro Dalla Valle s.a.s.

Il difetto della procura è stato rilevato nel fatto che il mandato a margine dell'atto d'appello, firmato da Francesco Andreon, esordisce con l'inciso "Delego a rappresentare e difendere la società ..."; inciso dal quale si ricaverebbe - secondo il giudice d'appello - che la procura è stata rilasciata da un ente che non è stato parte del giudizio e non dall'Andreon personalmente.

Il ricorso per cassazione è svolto attraverso un unico motivo. Si difende con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. E' noto che, in tema di nullità della procura per difetto del relativo conferimento, l'aspetto sostanziale prevale su quello puramente formale, allorquando dal complesso della procura stessa e dell'atto al quale essa accede è possibile ricavarne con certezza la provenienza.

Nella specie, la stessa sentenza dà atto: che il giudizio venne instaurato contro la ditta individuale Andreon Arredamenti, in persona del titolare Francesco Andreon; che in quella veste lo stesso Andreon vi si costituì, dopo aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo; che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti di quella ditta individuale; che, pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s'era trasformata in società a r.l., la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon; che è indubbia la riferibilità dell'atto d'appello alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale; che in nessun atto del giudizio è fatto riferimento all'esistenza di un ente societario.

Dopo tutte queste precisazioni e dopo aver dato atto che la procura per il giudizio d'appello risulta sottoscritta dallo stesso Andreon (dal'esame diretto dell'atto, che questa S.C. può compiere, essendo stato dedotto un vizio del procedimento, appare palese che la firma in questione sia proprio quella dell'Andreon) la Corte territoriale, in maniera peraltro incoerente, valorizza il mero dato formale che la delega avviene a favore di una "società", senza tener conto che, invece, tutti i dati posti in evidenza portavano a ritenere che si trattava di un mero refuso, assolutamente inidoneo ad ingenerare confusione circa il fatto che fosse lo stesso Andreon a rilasciare per se stesso la procura alla lite a margine dell'atto d'appello.

La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma, 23 maggio 2007.

L'Estensore

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 13 LUG. 2007

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casati



Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casati

[Handwritten signature]

2930
07